



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 243
del 19/09/2016

Oggetto:
DIRETTIVE IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI COMUNALI IN CASO DI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE

L'anno **duemilasedici**, addì **diciannove** del mese di **Settembre** alle ore 16:00 nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1) COSTA ELIO	Sindaco	SI
2) BELLANTONI RAIMONDO	Vice Sindaco	SI
3) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Assessore	SI
4) CONSOLE DOMENICO	Assessore	SI
5) PUGLIESE LAURA	Assessore	SI
6) IMENEO RAFFAELA	Assessore	SI
7) DE MARCO LOREDANA	Assessore	SI
8) CUTRI' BRUNO	Assessore	NO
9) SCUTICCHIO ANTONIO	Assessore	SI
10) LOMBARDO LORENZO	Assessore	SI

Presenti n. 9 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune *DOTT. MICHELE FRATINO*.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le norme di cui agli articoli 15 della legge 18.12.1973 n. 836 e 8 della Legge 26.7.1978 n. 417 hanno disciplinato fino alla entrata in vigore del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010, (Manovra finanziaria 2010), l'autorizzazione e l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni da espletarsi fuori dalla sede ordinaria di servizio;
- il D.L. 31.5.2010 n. 78, all'art. 6, comma 12, ha invece così stabilito: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18.12.1973 n. 836 e 8 della Legge 26.7.1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lvo 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali disposizioni contenute nei contratti collettivi"; ha altresì stabilito il tetto di spesa, per lo svolgimento delle funzioni di che trattasi, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, pari al 50 % della spesa sostenuta nel 2009;
- l'articolo 41 CCNL sottoscritto in data 14/9/2000 (cd code contrattuali) che disciplinano il trattamento di trasferta del personale degli enti locali;
- l'articolo 47 CCNL in data 16/05/2001 che contiene analoga disciplina per i segretari comunali;
- l'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dal comma 27 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi modificato dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78;
- la Corte Costituzionale, con Sentenza 4.6.2012 n. 139, pronunciandosi sulla costituzionalità di dette disposizioni, ha statuito che le disposizioni statali della Manovra Finanziaria non possono avere diretta ed immediata rilevanza per le Regioni e per gli Enti Locali nei confronti dei quali "le norme in questione concretizzano un principio generale di coordinamento della spesa e vincolano le Regioni e gli Enti Locali solo in quanto concorrono a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire, con la conseguenza che, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, questi sarebbero liberi di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6";

Considerato che, ferma l'inapplicabilità delle norme richiamate dal comma 12 dell'art. 6 del d.l. n. 78, in aderenza alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e da molte Sezioni regionali (Cfr. in tal senso: Corte dei conti, SS. RR. in sede di Controllo delibere n. 8/2011 e n.9/2011, 21/2011, Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, delibera n. 20 del 7 - 10 maggio 2012, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Delibera n. 4 del 30 gennaio - 2 febbraio 2012; Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia/91/2014/PAR; Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche/126/2015/PAR):

- il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio resta subordinato alla possibilità che non vi sia possibilità di ricorso a mezzi di proprietà dell'ente e/o a mezzi pubblici o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa;
- ricorrendo tali condizioni gli enti locali possono adottare specifici regolamenti che disciplinino la materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di proprietà dell'Ente, individuando un criterio di rimborso sulla base dei principi e delle indicazioni risultanti dalle citate deliberazioni n. 8, 9 e 21 del 2011 delle Sezioni riunite della corte dei conti;

Dato Atto che:

- questo Ente dispone di un parco automezzi sottodimensionato rispetto alle concrete esigenze dell'ente e tale da assicurare con difficoltà l'organizzazione dei servizi comunali e che per tutte le restanti esigenze di spostamenti occorre fare riferimento a soluzioni alternative, quali i mezzi pubblici e/o il mezzo proprio;
- la presente disposizione ha natura organizzativa e pertanto rientra nel novero delle competenze della giunta comunale ex articolo 48 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto:

- a tutela del principio del buon andamento, di dover assumere determinazioni nell'interesse

dell'Ente, disciplinando la materia sulla scorta dei principi impartiti dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale 4.6.2012 n. 139, secondo la quale l'Ente Locale, pur nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa impartiti dalla Legge statale, può discrezionalmente determinare modalità e strumenti per il loro raggiungimento;

- che occorre considerare le peculiarità delle funzioni di diversi dipendenti dell'Ente, i quali, occasionalmente e/o abitualmente, sono tenuti a rendere la propria attività lavorativa al di fuori dal Comune di Vibo Valentia, in ordine alla quale la fruizione del mezzo proprio si rende necessaria ovvero maggiormente conveniente per la tutela degli interessi dell'Ente, che spesso risulterebbero a rischio di compromissione per la incompatibilità degli orari mezzi pubblici, peraltro ormai da tempo ridotti nel numero tra quelli che effettuano servizio viaggiatori o presso la stazione ferroviaria di Vibo Valentia; ovvero che l'utilizzo degli stessi potrebbe comportare un aggravio di spesa derivante dal rimborso relativo a pernottamenti ovvero vitto;
- dover disciplinare, in conformità alle disposizioni ed ai principi richiamati, le esigenze di funzionalità degli Uffici esterne alla sede di servizio, prevedendo che l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio debba essere limitata ai casi di assoluta necessità, in correlazione con un effettivo interesse da parte dell'Ente connesso ad un migliore e più celere espletamento del servizio, da valutarsi da parte dei Dirigenti e/o Responsabili delle strutture autonome dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

1. Di emanare le seguenti direttive in materia di rimborso spese viaggio per i dipendenti comunali in caso di missioni per l'Ente:

a) Autorizzazione:

- Le missioni del Segretario Generale e dei Dirigenti devono essere autorizzate dal Sindaco.
- Per il personale dipendente l'autorizzazione preventiva per le missioni spetta al Dirigente del settore di appartenenza, o suo sostituto.

a) Utilizzo del mezzo proprio:

- il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato per una distanza massima di km. 150 (oltre ritorno) e resta subordinato alla possibilità che non vi sia possibilità di ricorso a mezzi di proprietà dell'ente e/o a mezzi pubblici o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa. Sarà comunque possibile l'utilizzo del mezzo proprio – previa autorizzazione – in ipotesi diverse, tuttavia il fruitore avrà diritto al mero rimborso previsto per il trasporto pubblico;
- l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto dà diritto al rimborso delle spese sostenute per la percorrenza effettuata, calcolato sulla base del costo di un (1) litro di benzina verde per ogni 10 (dieci) chilometri percorsi, nonché per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia a pagamento del veicolo, comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo;
- al dipendente utilizzi il mezzo proprio, si applicano per eventuali sinistri le coperture assicurative specificamente indicate nelle polizze stipulate dall'Ente: Diversamente, l'Amministrazione Comunale non è responsabile di qualsivoglia danno derivante dall'uso dell'automezzo proprio, causato a terzi e/o a cose compreso l'automezzo stesso. I dipendenti comunali inviati in missione o comunque impegnati in adempimenti di ufficio al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro, che utilizzano il mezzo proprio, rilasceranno, comunque, opportuna dichiarazione di esonero di responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

1. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. R.S.U. ai sensi dell'art. 7 CCNL 31.03.1999 e succ. mod.ni ed integrazioni nonché di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente

– **“Amministrazione Trasparente”**

Successivamente,

Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to DOTT. ELIO COSTA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

***Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO***

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 19/09/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 19/09/2016

***Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO***

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

Pubblicazione N. del

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

dal al

Vibo Valenti a, li

***Il Responsabile della Pubblicazione
F.to***